

ALLEGATO A

Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata, emanato con DPREg. 13 aprile 2004, n. 0124/Pres., e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1 modifiche all'articolo 3 del DPREg. 0124/Pres./2004

Art. 2 modifiche all'articolo 8 del DPREg. 0124/Pres./2004

Art. 3 modifiche all'articolo 13 del DPREg. 0124/Pres./2004

Art. 4 modifiche all'articolo 17 del DPREg. 0124/Pres./2004

Art. 5 modifiche all'articolo 19 del DPREg. 0124/Pres./2004

Art. 6 modifiche all'articolo 22 del DPREg. 0124/Pres./2004

Art. 7 entrata in vigore

art. 1 modifiche all'articolo 3 del DPREg. 0124/Pres./2004

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata), e successive modifiche ed integrazioni, le parole <<al momento della concessione del contributo>> sono sostituite dalle parole <<al momento della determinazione del contributo>>.

art. 2 modifiche all'articolo 8 del DPREg. 0124/Pres./2004

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 del DPREg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole <<al nucleo familiare definito all'articolo 9>> sono sostituite dalle seguenti: <<al nucleo familiare definito all'articolo 9 esistente alla data di presentazione della domanda>>.

2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, le parole <<al nucleo familiare definito all'articolo 9>> sono sostituite dalle seguenti: <<al nucleo familiare definito all'articolo 9 esistente alla data di presentazione della domanda>>.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 del DPREg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

<<5bis. In caso di domanda presentata con riferimento ad un nucleo familiare di cui all'articolo 9 nel quale sia intervenuta la nascita di uno o più figli antecedentemente alla data della domanda, il requisito di cui al comma 1, lettera d), può essere accertato sulla base dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 109/1998 in possesso e vigente alla data di presentazione della domanda, anche se riferito alla composizione familiare antecedente la nascita, purché sia

comprovato con successiva documentazione che la nascita non ha comportato, alla data della domanda, variazioni all'indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo familiare esistente alla data della domanda. >>

art. 3 modifiche all'articolo 13 del DPRReg. 0124/Pres./2004

1. Dopo il comma 4bis dell'articolo 13 del DPRReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:
<<4ter. Fermo restando il disposto di cui al comma 4bis, la titolarità della domanda può essere regolarizzata anche in fase successiva alla presentazione della domanda, ma entro la determinazione del contributo, su presentazione dell'apposita documentazione di regolarizzazione della titolarità. La verifica dei requisiti soggettivi deve comunque riguardare il nucleo familiare previsto dall'articolo 9 alla data di presentazione della domanda.>>.
2. Al comma 6 dell'articolo 13 del DPRReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole <<agli articoli 24 e 25>> sono sostituite dalle seguenti: <<al comma 4ter e agli articoli 24 e 25>>.

art. 4 modifiche all'articolo 17 del DPRReg. 0124/Pres./2004

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 del DPRReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, è soppressa.

art. 5 modifiche all'articolo 19 del DPRReg. 0124/Pres./2004

1. Al comma 1 dell'articolo 19 del DPRReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, è inserita la seguente lettera:
<<c) la documentazione idonea a dimostrare l'abitabilità o l'agibilità dell'immobile.>>

art. 6 modifiche all'articolo 22 del DPRReg. 0124/Pres./2004

1. Al comma 1 dell'articolo 22 del DPRReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole <<novanta giorni>> sono sostituite dalle parole <<duecentosettanta giorni.>>.

art. 7 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE